

TEATRO MASSIMO "V. BELLINI"

CATANIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Deliberazione n° 8 del 14 APR. 2025

OGGETTO: Riconoscimento del debito scaturente dalla sentenza del Tribunale ordinario di Catania n. 191/2025 – Causa R.G. n. 1941/2021, tra IMC s.r.l. e l'E.A.R. Teatro Massimo Bellini di Catania.

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

Bilancio 2025 Competenze

Cap. Spese per

Somma stanziata	€	
Impegni assunti	€	
Fondo disponibile	€	

Visto ed iscritto a N.

de Cap.

nel partitario uscita di competenza l'impegno di

€ **PRESO NOTA IN
CONFORMITA' AL DISPOSITIVO**

addi 15/05 2025.

IL CAPO SERVIZIO

SETTORE **LEGALE E CONTENZIOSO**

Prot. n. del

Il Compilatore

IL CAPO SETTORE

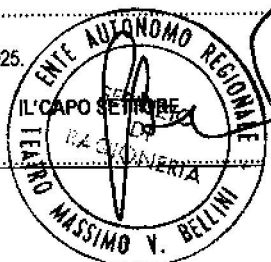
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
E.T.R. TEATRO MASSIMO

SEGRETERIA AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI

Inviata alla Regione Siciliana il

Visto:

L'anno diecimilantetricesimo
Il giorno 14 del mese di aprile
L'anno 2025 il giorno 14 del mese di aprile
presso la sala Riunioni del Teatro Sangiorgi sita in via Antonino di Sangiuliano, alle ore 15:00 in prima / seconda convocazione si è riunito il Consiglio di Amministrazione, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana D.P. n. 614/Serv.1°/S.G. del 28 settembre 2023, convocato in via ordinaria / d'urgenza dal Presidente con nota prot. n. 1700 del 11/04/2025
Sono presenti: Il Presidente avv. E. Trantino, i componenti d.ssa Daniela Lo Cascio ed il Prof. Antonio d'Amico.



Visto: Don. Giuseppe Casagiovanni

OGGETTO: Riconoscimento del debito scaturente dalla sentenza del Tribunale ordinario di Catania n. 191/2025 - Causa R.G. n. 1941/2021, tra IMC s.r.l. e l'E.A.R. Teatro Massimo Bellini di Catania.

II. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che:

Con relazione del Sovrintendente del 9 aprile 2025 (Allegato A), avente per oggetto: "Riconoscimento del debito scaturente dalla sentenza del Tribunale ordinario di Catania n. 191/2025 - Causa R.G. n. 1941/2021, tra IMC s.r.l. e l'E.A.R. Teatro Massimo Bellini di Catania", è stato rappresentato quanto di seguito riportato:

"In riferimento a quanto in oggetto, su uguale relazione del Direttore amministrativo, si rappresenta che la società I.M.C. srl in liquidazione, già ECLA spa, difesa dagli avvocati Concetta Trovato e Carlo Pietropaolo, ha ottenuto il decreto ingiuntivo n. 58/2021 del 5.1.2021, R.G. n. 13685/2020, dal Tribunale ordinario di Catania, IV Sezione civile, notificato il 13 gennaio 2021, per la somma di euro 26.000,00 per sorte capitale, oltre interessi legali e spese del procedimento, liquidate in euro 1305,00, a titolo di compensi, euro 286,00 per esborsi, oltre spese generali, Iva e Cpa.

Su richiesta dell'Ente, l'Avvocatura distrettuale dello Stato ha svolto opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo. Il giudizio di opposizione, incardinato col numero di R.G. 1941/2021, è stato definito dalla sentenza n. 191/2025, del 10/1/2025, con la quale sono state rigettate le difese svolte dall'Avvocatura e condannato l'Ente alla refusione delle spese di lite, quantificate in euro € 4.613,00 per compensi e € 48,80 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore degli avvocati Concetta Trovato e Carlo Pietropaolo, per un totale complessivo di euro 6.779,72 (in dettaglio, Onorari € 4.613,00; spese generali ex art. 13 (15% su onorari) € 691,95; cassa avvocati (4%) € 212,20; Totale imponibile € 5.517,15; IVA 22% su Imponibile € 1.213,77; spese esenti ex art. 15, DPR 633/72, € 48,80). La predetta sentenza è stata notificata a mezzo pec del 15.1.2025, con la contestuale richiesta di pagamento nei seguenti termini:

1) Avv. Concetta TROVATO C.F.: TRVCCT54C42H501O - Compensi imponibili (50% della liq. giudiziale di € 4.613,00) € 2.306,50; Spese generali (15%) € 345,97; Esborsi non imponibili (50% della liquidazione giudiziale di € 48,80) € 24,40; CPA (4%) sull'imponibile di € 2.652,47 (€ 2.306,50 + € 345,97) € 106,10; IVA 22% sull'imponibile di € 2.758,57 (€ 2.652,47 + € 106,10), € 606,88, per un totale € 3.389,85, chiedendo di accreditare la predetta somma su c/c intestato ad Avv. Concetta TROVATO, presso UNICREDIT S.p.a. - IBAN: IT 88 T 02008 05099 000400462966

2) Avv. Carlo PIETROPAOLO C.F.: PTRCRL81H25H501T. Compensi imponibili (50% della liq. giudiziale di € 4.613,00), € 2.306,50; Spese generali (15%) € 345,97; Esborsi non imponibili (50% della liq. giudiziale di € 48,80) € 24,40; CPA (4%) sull'imponibile di € 2.652,47 (€ 2.306,50 + € 345,97) € 106,10, per un totale di € 2.782,97. L'avv. Pietropaolo ha precisato di trovarsi in regime fiscale semplificato e che, pertanto, la somma imponibile non è soggetta ad IVA, né a ritenuta d'acconto del 20%. Ha chiesto di accreditare la suddetta somma su c/c intestato a sé stesso presso Banca Popolare di Milano - IBAN: IT 39 M 05034 01799 000000003945.

Da ultimo, si rileva che l'Avvocatura distrettuale dello Stato, con nota n. 5094-21/01/2025-P-aooct, ha sottolineato, in ordine all'eventuale appello avverso la sentenza di rigetto all'opposizione a decreto ingiuntivo, che "la decisione appare corretta sotto il profilo giuridico ed insuscettibile di utile impugnazione. Si invita, pertanto, codesta Amministrazione a prestare ottemperanza al titolo giudiziale". Alla luce di quanto sopra esposto, al fine di scongiurare l'ulteriore aggravio di costi a carico dell'Ente, derivante dalla procedura di recupero forzoso che sarà intrapresa dai legali, creditori, della somma indicata, è necessario procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio scaturente dal titolo in oggetto e al successivo impegno e pagamento della spesa di cui si tratta. A tal fine, si specifica che, ai sensi del comma 8, dell'art.

42 del D. Lgs n. 118/2011, le quote del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere immediatamente utilizzate per le finalità cui sono destinate, attraverso l'iscrizione di tali risorse, come posta a sé stante dell'entrata, del primo esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio. L'utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato di amministrazione è consentito, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente, anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'Ente. Si rimette, pertanto, alla S.V. la documentazione per l'adozione dei conseguenziali atti di sua competenza. Infine, riguardo alla somma dovuta a titolo di IVA, pari a € 1.213,77, in sede di impegno e pagamento della spesa occorrerà tenere conto che, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, la parte vittoriosa in giudizio ha diritto ad ottenere il rimborso dell'IVA, salvo che abbia titolo ad esercitare la relativa detrazione (come precisato dalla risoluzione n. 91/E/1998 della direzione Centrale per gli Affari Giuridici e per il Contenzioso tributario che richiama la circolare n. 203/E del 6/12/1994)";

Considerato che :

- la somma scaturente dalla sentenza del Tribunale ordinario di Catania n. 191/2025, ammonta ad € **6.165,95** (in dettaglio, Onorari € 4.613,00; spese generali ex art. 13 (15% su onorari) € 691,95; cassa avvocati (4%) € 212,20; totale imponibile € 5.517,15; spese esenti ex art. 15, DPR 633/72, € 48,80) alla quale va aggiunto l'importo di euro 600,00, a titolo di imposta di registrazione della sentenza, per un totale complessivo di **euro 6.165,95**;
- il rispetto dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti ad adottare esecutive, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o ulteriori spese di giustizia;
- la mancata tempestiva adozione degli atti amministrativi necessari è astrattamente idonea a generare responsabilità contabile per i funzionari e/o gli amministratori;
- gli amministratori e i funzionari degli enti devono evidenziare con tempestività le passività insorte, per adottare tempestivamente e contestualmente gli atti necessari a riportare in equilibrio la gestione modificando, se necessario, le priorità in ordine alle spese già deliberate per assicurare la copertura di debiti insorti;
- che per procedere al pagamento della somma dovuta in esecuzione del predetto titolo, si rende necessario approvare una variazione di bilancio, allo scopo di provvedere alla copertura finanziaria della spesa sul capitolo del bilancio di previsione 2025;

Ritenuto di poter applicare la quota di avanzo presunto esercizio 2024, derivante dall'accantonamento sul fondo contenzioso così come previsto all'art. 42, co. 8, del D. Lgs. n. 118/2011, al fine di finanziare le somme dovute in esecuzione della sentenza sopracitata, alla luce di quanto rilevato nella relazione istruttoria del Sovrintendente sopra trascritta;

Dato atto che è stata rispettata la finalità del fondo contenzioso accantonato al risultato di amministrazione 2023, come riportata nel bilancio di previsione 2024 e che l'applicazione dell'avanzo comporta una variazione del suddetto fondo, consistente nella seguente operazione:

Fondo contenzioso da avanzo presunto 2024 (quota accantonata risultato di amministrazione 2023)	Capitolo 106641 (competenza 2025)
- 6165,95	+ 6.165,95

Visti:

- l'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per il quale "I provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente procura della Corte dei Conti";

- l'art. 42, del D. Lgs n. 118/2011, per il quale *"le quote del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere immediatamente utilizzate per le finalità cui sono destinate, attraverso l'iscrizione di tali risorse, come posta a sé stante dell'entrata, del primo esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio. L'utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato di amministrazione è consentito, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente, anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'Ente"*;
- la legge regionale 16 aprile 1986 n. 19, istitutiva dell'Ente Autonomo Regionale Teatro Massimo Vincenzo Bellini;
- lo Statuto dell'Ente;
- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 17 del 16 agosto 2024, di adozione del bilancio di previsione pluriennale 2024/2026, approvato dall'Organo tutorio con D.D.G. n. 2637/S8 del 6 settembre 2024;
- Il Decreto del Dirigente Generale dell'Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, Servizio "Teatri e Attività Musicali" n. 538/S8, del 7.3.2025, con il quale è stata autorizzata la gestione provvisoria del bilancio dell'Ente, fino al 30.4.2025;

Rilevato che

- la gestione provvisoria è limitata all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti dai provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse e, in particolare, limitata alle operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;
- l'adozione del presente atto riveste carattere di urgenza e necessità, per evitare a carico dell'Ente ulteriori spese in termini di compensi, interessi e spese legali collegate all'instaurazione della procedura esecutiva da parte dei creditori;

Acquisito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti con verbale del 14/4/25, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante;

DELIBERA

1. La parte narrativa, con gli allegati citati, fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2. Prendere atto, sulla base della relazione del Sovrintendente allegata al presente atto, della sentenza del Tribunale ordinario di Catania n. 191/2025 – Causa R.G. n. 1941/2021, tra IMC s.r.l. e l'E.A.R. Teatro Massimo Bellini di Catania;
3. Per l'effetto, onde evitare le maggiori spese derivanti dalle procedure esecutive che saranno intraprese nei confronti dell'Ente nel caso di mancata ottemperanza alla sentenza di cui sopra, riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio scaturente dal predetto titolo nella somma complessiva di € 6.165,95, così come dettagliata in parte motiva;
4. Approvare la variazione di bilancio qui di seguito riportata che prevede il prelievo del Fondo contenzioso da avanzo presunto 2024, come in premessa specificato, e l'integrazione dell'apposito capitolo di spesa:

Fondo contenzioso da avanzo presunto 2024 (quota accantonata risultato di amministrazione 2023)	Capitolo 106641 (competenza 2025)
- 6.165,95	+ 6165,95

per assicurare la copertura finanziaria sul bilancio di previsione 2024-2026, anno di competenza 2025;

5. Demandare al Sovrintendente l'adozione degli atti consequenziali attuativi della presente deliberazione, compresa l'assunzione dell'impegno di spesa e il pagamento della somma sopra determinata, a carico dell'Ente.

6. Trasmettere la presente delibera corredata dai relativi allegati alla Procura Generale della Corte dei Conti c/ la Corte dei Conti Sicilia;

7. Disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi del D.lgs. n. 33/2013 e ss. mm. e ii.


Il Presidente del C.d.A.
Avv. Enrico Trantina

I Componenti del C.d.A.:

dr.ssa Daniela Lo Cascio


Prof. Antonio D'Amico

